



COMUNE DI MONTECASSIANO
(Prov. di Macerata)



REGOLAMENTO
COMUNALE

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI
(Approvato con D.C.C. n. 36 del 28.09.2018)

INDICE-GENERALE

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art.2 Osservanza di altre norme
- Art.3 Tipologie di passo carrabile
- Art.4 Definizione di Suolo Pubblico

TITOLO II: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- Art.5 Classificazione delle strade

TITOLO III: REALIZZAZIONE PASSI CARRABILI

- Art.6 Normativa applicabile per la realizzazione o modificazione accessi/passi carrabili
- Art.7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni

TITOLO IV: AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/ PASSI CARRABILI

- Art.8 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili- rilascio segnale stradale
- Art.9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

TITOLO V: CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE – DEROGA-REGOLARIZZAZIONE

- Art.10 Casi particolari di autorizzazione
- Art.11 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali

TITOLO VI: CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

- Art.12 Canone di concessione-Assoggettabilità - Modalità di quantificazione del canone

TITOLO VII: MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

- Art.13 Servizio Rimozioni

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE, OBBLIGHI E DIVIETI

- Art.14 Disposizioni transitorie
- Art.15 Obbligo delimitazione accesso alle aree private
- Art.16 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme

TITOLO IX: CONTROLLI E SANZIONI

- Art.17 Controlli e sanzioni

TITOLO X: NORME TRANSITORIE FINALI

- Art.18 Norme transitorie finali.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili nei centri abitati e sulle strade comunali per i fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

Art. 2 Osservanza di altre norme

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio e delle altre norme comunali e di Legge statali e regionali;

Art. 3 Tipologie di passo carrabile.

- 1) Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica, ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- 2) Gli accessi indicati al precedente comma 1) si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti;
- 3) I passi carrabili, possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":
 - a) Passo carrabile con manufatto: è costituito generalmente da listoni o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona antistante il passo carrabile (non sul lato opposto), vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del C.d.S., segnalato con l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione coatta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili, che rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.lgs 15.11.1993, n. 507;
 - b) Passo carrabile a raso: costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tale caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del D.Lgs. 507/1993 e art. 46, comma 3 del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Montecassiano nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che non rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.lgs 15.11.1993, n. 507;

Art. 4 Definizione di Suolo Pubblico

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 5 Classificazione delle strade

a) Normativa di riferimento

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa alla realizzazione, modificazione e regolarizzazione degli accessi/passi carrabili si fa riferimento al Codice della Strada, vigente:

b) Tipologie di strade

1) AUTOSTRADA (Cat. A): Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati (art. 45, comma 1, del Regolamento C.d.S.);

2) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (Cat.B):<<Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione>>;

3) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (Cat.C):<<Strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine>>;

4) STRADE SCORRIMENTO VELOCE, previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<Strade intermedie tra l'autostrada e le strade di scorrimento>>;

5) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (Cat. D): <<Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate>>;

6) STRADE URBANE INTERQUARTIERE (Cat.DE): previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<strade intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere>>;

7) STRADE URBANE DI QUARTIERE (Cat. E):<<strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata>>;

8) STRADE URBANE LOCALI INTERZONALI (Cat. EF): previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<strade intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali>>;

9) STRADE LOCALI (Cat. F): strade urbane o extraurbane opportunamente sistemate ai fini dell'art. 2, comma 1, C.d.s. non facenti parte degli altri tipi di strada;

10) STRADE LOCALI URBANE: strade, sistemate ai fini dell'art. e, comma 1, C.d.s., presenti in aree urbanizzate ristrette, con traffico estremamente limitato;

c) Viabilità futura e di altri Enti

1) Per il rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili relative a strade di futura realizzazione si fa riferimento alla classificazione della strada alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione;

2) Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/Ente gestore della strada;

d) Viabilità del Centro Storico

Entro la delimitazione del centro storico si debbono ricomprendere solo la categoria delle strade locali urbane con traffico estremamente limitato.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 6 Normativa applicabile per la realizzazione o modificazione degli accessi/passi carrabili

- 1) La realizzazione/modificazione degli accessi/passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti e in conformità alle prescrizioni dettate dal presente regolamento;
- 2) Condizioni particolari:
 - 1) Per gli accessi/passi carrabili realizzati nelle strade classificate al precedente art. 5, comma b), punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni adeguate rispetto l'uso che se ne vuole fare;
 - 2) Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza;
 - 3) Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento, ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. In tale caso, l'eventuale successiva installazione del cancello, posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta l'accesso/passaggio carrabile;
 - 4) Per gli accessi/passi carrabili realizzati nelle strade di cui all'art. 5, comma b), punto 10 e comma d), ove le strade che le attraversa sono classificate come "strade locali urbane", nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati;
 - 5) Per gli accessi/passi carrabili già realizzati e presenti nei centri abitati o nelle aree produttive quali: la zona industriale, le zone artigianali e le zone commerciali sulle cui strade, a seguito di accertamento tecnico, si rilevi un traffico estremamente limitato e nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, all'occorrenza, è possibile concedere uno spazio di manovra che interessi anche il fronte opposto alla collocazione degli stessi;
- 3) La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 7, comma 3, lett. b) del presente regolamento (ml.2,50), è sottoposta alla procedura autorizzativa prevista all'articolo 9, fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia;

Art. 7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni

Gli accessi/passi carrabili su strade urbane o extraurbane devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:

1) Accessi alle strade urbane

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12. Per le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di interquartiere la distanza minima dalle intersezioni è di ml.100. In ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;
- c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- e) per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (C.d.s.), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, 2° comma, dello stesso codice, potranno essere posti a distanze inferiori a quelle indicate al punto a), previo accertamento tecnico che escluda la pericolosità per la circolazione veicolare;
- f) L'ufficio valuta le situazioni che presentano immissioni di strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade della rete locale o interzonale, al fine di definire se tali immissioni costituiscano un'intersezione stradale ai fini dell'applicazione della distanza minima di cui alla precedente lettera a), oppure se siano funzionalmente assimilabili ad accessi privati e pertanto non soggetti a tale limite.

2) Accessi alle strade extraurbane

- a) La distanza minima dalle intersezioni è di 30 ml. (strada Locale extraurbana); di 300 ml.(strada extraurbana secondaria), derogabile dall'Ente proprietario della strada fino ad un minimo di 100 ml. per le stesse motivazioni di cui alla successiva lettera c) e di 1000 ml. (strada extraurbana principale);
- b) Nelle strade extraurbane principali gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 1000 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per senso di marcia;
- c) Nelle strade extraurbane secondarie gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga si applica per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti;
- d) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;
- e) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

3) Prescrizioni di carattere generale per la realizzazione / modificazione / cessazione degli accessi/passi carrabili. Dimensioni minime e massime:

- a) Qualora l'accesso/passo carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sotto indicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali;

b) Gli accessi/passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di ml. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, adeguatamente motivati nella Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9), ad un limite massimo di ml. 12,00;

c) Limitatamente agli accessi/passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai ml. 12,00; in tali casi la Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9, dovrà contenere specifica e adeguata motivazione;

d) Qualora per la realizzazione dell'accesso/passo carrabile debbano essere realizzati interventi riguardanti:

- 1) suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivolo, tombinamento, raccordo ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;
- 2) verde pubblico e/o privato, alberature;
- 3) infrastrutture stradali, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.;
- 4) servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.);
- 5) altri tipologie di interventi;

per l'esecuzione delle relative opere deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o altro soggetto pubblico o privato. La realizzazione degli interventi è subordinata anche al possesso delle eventuali, ulteriori autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico e/o di regolamentazione della circolazione. I lavori su suolo pubblico e/o sede stradale devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ente/Uffici eventualmente interessati;

e) Qualora la realizzazione dell'accesso/passo carrabile sia inserita in intervento edilizio (nuovo immobile, ristrutturazione di immobile esistente, ecc.), il termine dell'intervento indicato alla successiva lettera f) è quello del titolo edilizio posseduto [Es. CIL(Comunicazione di Inizio Lavori); CILA(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); Permesso di Costruire; ecc.] comprensivo delle eventuali varianti;

f) Nel caso siano necessari interventi indicati alle precedenti lettere d) e/o e) la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili può essere presentata solo al termine di tali interventi. L'utilizzo dell'accesso/passo carrabile è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 8. Il termine degli interventi deve essere attestato da comunicazione di fine lavori; La realizzazione dell'accesso/ passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione dello stesso, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale;

g) Le autorizzazioni degli accessi/passi carrabili si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge;

h) Con apposito provvedimento sono dettate le norme tecniche di dettaglio relative alla modulistica e alla definizione delle tariffe di istruttoria, di sopralluogo e di rilascio del segnale stradale di passo carrabile.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/ PASSI CARRABILI

Art. 8 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale.

- 1) Senza la preventiva autorizzazione non possono essere stabiliti, ossia attivati, nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato;

- 2) Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Montecassiano per l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 9 del presente regolamento;
- 3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 4) Nel territorio del Comune di Montecassiano, i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma 5; devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e nel presente Regolamento;
- 5) per i passi carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di passo carrabile. Il segnale viene rilasciato solo a seguito di rilascio di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da richiedere all'Ufficio preposto. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Montecassiano nella zona antistante il passo carrabile a raso non vige il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.

Art. 9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni:

- 1) Presentazione di apposita domanda con autocertificazione, in bollo, redatta su modulistica fornita dall'Ufficio Comunale comprensiva dell'impegno a sostenere le spese previste per l'eventuale sopralluogo e di istruttoria;
- 2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) n. 2 copie (formato minimo A/4) della planimetria in scala 1:2000 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso (in cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e sia chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato l'accesso/passaggio carrabile);
 - b) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare in cui siano evidenziate - con dimensioni- le strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.;
 - c) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare in cui, sulla planimetria di cui al precedente punto, siano evidenziati - con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore alla distanza minima definita al precedente articolo 7, comma 1, lett. a),(strade urbane) e comma 2, lett. a),(strade extraurbane) dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette;
 - d) Le planimetrie indicate ai punti precedenti (lettere a, b e c) possono essere contenute in unico elaborato da presentare in duplice copia;
 - e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 - f) Fotocopia della delibera o autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale);
 - g) documentazione fotografica dello stato di fatto. Nel caso di modifica di accesso/passaggio carrabile esistente e/o richiesta di segnale, la documentazione fotografica deve riprodurre le immagini sia con cancello (se previsto) aperto che con cancello (se previsto) chiuso e veicolo/i all'interno della proprietà);
 - h) Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;
 - i) Dichiarazione, di responsabilità, dell'avvenuta presentazione della richiesta di realizzazione dell'accesso/ passaggio carrabile, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, presso l'Ufficio

Tecnico Comunale e Ente proprietario/Ente gestore, nel caso si tratti di strada, non comunale, intersecante il centro abitato;

j) Dichiarazione relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico nel caso di passo carrabile a raso (accesso carrabile) per il quale si richiede il rilascio di segnale di passo carrabile;

k) Relazione Tecnica illustrativa, Asseverata da un tecnico abilitato, redatta su apposita modulistica contenente dichiarazione da parte del tecnico resa ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000, relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed in particolare:

- Ubicazione del passo carrabile: via e civico;
- Identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;
- la tipologia della strada e relativa classificazione stradale riportata al precedente articolo 5;
- la larghezza dell'accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
- la tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta dalla strada ovvero senza cancello). Nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio Comunale;
- la tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passo carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);
- l'ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale);
- la necessità o meno di opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;
- se l'accesso/passo carrabile era esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ai sensi dell'art. 46, comma 6;
- se l'accesso/passo carrabile è/non è già regolamentato con/senza segnale rilasciato dal Comune di Montecassiano;
- l'eventualità che si tratti di passo carrabile è di cantiere quindi con durata definita; in tale caso deve essere dichiarata la durata;
- la distanza dalle intersezioni prevista in relazione alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) definita all'articolo 7, commi 1, lett. a), (strade urbane) e 2, lett. a), (strade extraurbane) per gli accessi/passi carrabili nuovi;
- il rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;
- il rispetto delle norme del Codice della strada, art. 16 relativo alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; art. 17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e art. 18 relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione;
- il titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile (proprietario, comproprietario, locatario, conduttore, ecc.);

3) Istruttoria comprensiva di sopralluogo per la verifica della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e del presente Regolamento;

4) Qualora dal sopralluogo emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento con l'invio di comunicazione alla Direzione e/o Ente interessati, per il seguito di competenza. In tale caso la pratica resta sospesa fino alla acquisizione dell'esito delle valutazioni effettuate dai predetti uffici/Enti ed eventuali provvedimenti;

- 5) Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10bis);
- 6) Al termine dell'istruttoria con esito positivo, vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto o richiesto) da parte del competente Ufficio Comunale;
- 7) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile e la sagoma limite del passo carrabile ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga richiesto il rilascio del predetto segnale stradale, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile. Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere, all'Ufficio Comunale l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato. Per l'esecuzione dell'intervento il richiedente deve essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie indicate al precedente art. 7, comma 3, lettere d) (interventi su suolo-sottosuolo pubblico, ecc) e/o e) (interventi edilizi). Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nell' articolo 9;
 - b) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione e dell'avente titolo di comunicare entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso/passo carrabile. Entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte dell'avente titolo;
 - c) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'Ufficio Comunale, entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;
 - d) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'Ufficio Comunale, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

TITOLO V

CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE – DEROGA - REGOLARIZZAZIONE

Art. 10 Casi particolari di autorizzazione

- 1) Per la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili non regolarizzati deve essere presentata istanza con le modalità previste dall'articolo 9 del presente regolamento;
- 2) La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'accesso/passo carrabile alla data indicata;
- 3) L'Ufficio Comunale, verificata l'idoneità della documentazione presentata valuta la possibilità di deroga, alle condizioni di cui all'art. 7 degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, per la quale non sia stato formalmente comunicato il non accoglimento. In caso di valutazione positiva gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade di cui all'art. 5, lettera b), punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 5(arretramento o automatismo) del presente regolamento;
- 4) Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 5 e 7 del presente regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal precedente capoverso, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile;

Art. 11 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali

- 1) In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora l'accesso/passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale. In tali casi può trovare applicazione anche quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera c) che prevede la possibilità di deroga alla suddivisione degli accessi.

TITOLO VI

CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

Art. 12 Canone di concessione - Assoggettabilità – Modalità di quantificazione del canone

- 1) I titolari di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile (nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio della autorizzazione alla occupazione suolo pubblico e il rilascio dello specifico segnale stradale), sono soggetti al pagamento del canone di concessione/autorizzazione di o.s.p. periodico parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell'accesso/passo carrabile, sulla base delle vigenti norme, se applicato dal Comune di Montecassiano;
- 2) Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, se applicato dal Comune di Montecassiano, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all'accesso stesso;
- 3) Nel caso si concretizzi la concessione ulteriore di sede stradale, di cui all'art. 6, 2° comma, punto 5), il titolare dell'autorizzazione dovrà corrispondere, al Comune di Montecassiano, un canone corrispondente all'intera area asservita alle necessità di manovra degli utilizzatori del passo carrabile o di accesso carrabile;
- 4) L'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione del canone.

TITOLO VII

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art. 13 Servizio Rimozioni

- 1) Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada;
- 2) L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma 1), e consegnato dal Comune di Montecassiano a seguito del rilascio di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile, nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale, consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Locale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile;
- 3) Per gli accessi/passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di

rimozione della Polizia Locale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, solo se esista una piazzola asservita ad un unico veicolo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 14 Disposizioni transitorie

- 1) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 15 Obbligo delimitazione accesso alle aree private

- 1) I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata;
- 2) In difetto, fermo restando l'obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità di accesso almeno alla distanza minima dalle intersezioni stradali prevista dal precedente articolo 7, punto 1, lett. a), (strade urbane) e punto 2, lett. a), (strade extraurbane), i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile, se applicato dal Comune di Montecassiano, in proporzione all'intero tratto stradale da cui è possibile accedere sulla proprietà privata.

Art. 16 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme

- 1) Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada;
- 2) L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, è punita ai sensi del Codice della strada;
- 3) Rientra nella fattispecie indicata al precedente comma 2), il mantenimento dell'esposizione del segnale di passo carrabile già rilasciato ai soggetti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (1 gennaio 1993), non essendo tale segnale conforme a quello previsto dall'articolo 120 (figura II.78) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D. L.gs 285/92). L'accertata violazione è punita ai sensi del Codice della Strada;
- 4) Per la sostituzione del segnale di passo carrabile non conforme, in quanto rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992, deve essere presentata richiesta all'Ufficio Comunale che provvederà alla consegna, previa riscossione dei diritti di rimborso spese.

TITOLO IX

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 Controlli e sanzioni

- 1) L'Ufficio Comunale provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, per la verifica della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazione e per la verifica delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;

- 2) Qualora venissero riscontrate difformità e/o violazioni di carattere edilizio sarà data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per le verifiche e gli eventuali provvedimenti;
- 3) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e/o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92 s.m.i.);
- 4) Si applicano altresì le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni);
- 5) Le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di accesso/passo carrabile, sono punite dal Codice della Strada ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e articolo 22, commi 11 e 12;
- 6) Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e di regolamento e quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 18 Norme Transitorie finali

- 1) Per le richieste di autorizzazione /modificazione /regolarizzazione nonché le richieste di parere preventivo presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. L'Ufficio potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al presente regolamento.
- 2) Gli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, privi di autorizzazione di cui all'art. 8, dovranno essere regolarizzati, con apposito provvedimento, secondo il procedimento previsto dall'art. 9, entro il 31.12.2019.